

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00121/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2022, proposto da Monica Carbone, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Formez Pa;
- Commissione interministeriale Ripam;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Davide Maria Macrì, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'esito della prova scritta della ricorrente, pubblicato in data 9 novembre 2021 sul sito del Formez, inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevate a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 68 del 27 agosto 2019, come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30 luglio 2021;
 - di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti meglio individuati in narrativa;
 - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;
 - ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
 - a. eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio;
 - b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi;
 - c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
 - d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019, per come modificato dalla rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse;
 - e. ogni altro atto istruttorio, allo stato non conosciuto;
- per l'accertamento
del diritto della ricorrente:
- a) all'assegnazione del + 0,75 sul quesito 22, previa eliminazione della penalità ingiustamente attribuita;
 - b) all'assegnazione del + 0,75 sul quesito 5, previa eliminazione della penalità attribuita, o in alternativa invalidazione del quesito 5 con riparametrazione (in aumento) dei punteggi positivi su tutte le altre risposte corrette;

in subordine, per l'accertamento del diritto della stessa a ripetere la prova scritta secondo i canoni indicati nel bando di concorso, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con conseguente riedizione della stessa con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimata, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente punteggio positivo sui quesiti indicati in narrativa, o ad invalidare il quesito 5 con riparametrazione (in aumento) dei punteggi positivi su tutte le altre risposte esatte, nonché consentirle l'invio dei titoli per la valutazione e il conseguente inserimento in graduatoria; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della Amministrazione di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, di Formez Pa e della Commissione interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in ordine all'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti gravati, che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente il quesito n.

5 (*“Quante formazioni del Consiglio sono esplicitamente previste dai trattati europei?”*) poiché nessuna delle alternative riportate nel questionario (*“Sette”, “Cinque”, “Due”*) appare indicare l’esatto numero delle composizioni del Consiglio (divenute dieci a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona);

Conseguentemente ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente e l’interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere contemperati ammettendo con riserva la ricorrente alla fase – attualmente in corso di svolgimento – di valutazione dei titoli;

Preso, ulteriormente, atto che nell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Considerato che parte ricorrente – pur osservando che un *“controinteressato in senso tecnico ... non sarebbe neanche ravvisabile in questa fase”* – ha evidenziato che, *“stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto”*;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, infine, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari; e, per l'effetto, ammette con riserva la ricorrente alla fase di valutazione dei titoli del concorso;

ACCOGLIE, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

FISSA l'udienza pubblica del 22 novembre 2022 per la decisione della causa.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO